

**REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE-TRACK (RTT)
AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010 COME MODIFICATO DALLA L. 79/2022**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NATURA DEL RAPPORTO

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010 come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 e nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e del Codice etico dell'Università degli Studi di Padova, disciplina i criteri e le procedure per l'assunzione di ricercatori, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le modalità di svolgimento delle funzioni assegnate, i relativi diritti e doveri e il trattamento economico e previdenziale.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università ed il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato ed è regolato dalle previsioni dell'articolo 24 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

ART. 2 – TIPOLOGIA CONTRATTUALE

1. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato di cui al presente regolamento ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
2. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
3. Tale contratto può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino ad un massimo del 30 per cento, a seconda del regime d'impegno.
4. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento da parte del ricercatore delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
5. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE

1. L'Ateneo procede alla stipula di contratti di lavoro subordinato per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato previa verifica delle risorse finanziarie disponibili e dei punti organico disponibili nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della Legge 311/2004 e all'articolo 1-ter del Decreto Legge 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge 43/2005, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della Legge 240/2010 e del Decreto Legislativo 49/2012.
2. Nell'ambito della programmazione triennale di cui al comma 1, l'Ateneo vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1 in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.
3. Nell'ambito della programmazione triennale di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2026 ovvero fino al termine previsto dall'articolo 14, comma 6-septiesdecies del Decreto Legge 36/2022, convertito in Legge 79/2022, l'Università riserva il 25% delle risorse destinate ai contratti di cui al presente regolamento, ai soggetti che:
 - a) sono, o sono stati per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010

b) sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della Legge 79/2022.

4. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei predetti contratti possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale di ciascuno dei posti da ricoprire. La convenzione dovrà essere stipulata con il soggetto finanziatore prima dell'emanazione del bando di selezione.

TITOLO II – PROCEDURE COMPARATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 240/2010

ART. 4 – PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

1. La richiesta di bandire una procedura pubblica di selezione per l'assunzione di un ricercatore mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta, nella sua composizione riservata ai professori di prima e seconda fascia, ai ricercatori e trasmessa al Rettore.

2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la tipologia contrattuale che si intende attivare;

b) la copertura finanziaria del contratto di ricercatore nell'ambito delle risorse per la programmazione triennale a ciò destinate dal Consiglio di Amministrazione;

c) la fonte del finanziamento del contratto, qualora gravi su apposita convenzione da stipularsi con soggetti pubblici o privati;

d) il gruppo scientifico-disciplinare/settore concorsuale e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

e) l'indicazione dell'attività di ricerca, delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo, delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere, anche con riferimento all'attività assistenziale nell'ambito e secondo quanto previsto dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie;

f) il regime d'impegno richiesto al titolare del contratto;

g) le modalità di esercizio delle attività scientifiche, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti tenendo conto dell'impegno orario del titolare del contratto;

h) le modalità di attribuzione dei punteggi secondo la griglia prevista al successivo articolo 8;

i) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 12;

j) la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento, mediante prova orale;

k) la lingua straniera nella quale il candidato potrà eventualmente chiedere di svolgere la discussione dei titoli e delle pubblicazioni;

3. Il Rettore, verificata la compatibilità della richiesta del Dipartimento con la programmazione triennale di Ateneo, nonché la copertura finanziaria, autorizza con proprio atto l'avvio della procedura.

ART. 5 – PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Alla selezione dei ricercatori si procede mediante procedura pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.

2. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, è pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale o in altre piattaforme sostitutive previste dalla normativa vigente; viene altresì pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito dell'Ateneo e inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca e all'Unione Europea per la pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali.

L'Ateneo può inoltre utilizzare altri mezzi di informazione, anche telematici, quali ad esempio siti dedicati alla comunicazione scientifica o network professionali.

3. Il bando di selezione indica il termine per la presentazione delle domande, decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al bando. Il bando è pubblicato per 30 giorni.

4. Il bando deve contenere:

- a) Il gruppo scientifico-disciplinare/settore concorsuale ed eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- b) il regime d'impegno richiesto al titolare del contratto;
- c) i requisiti di ammissione, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento
- d) la durata del contratto;
- e) il dipartimento di afferenza;
- f) l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti
- g) l'eventuale specificazione delle attività assistenziali;
- h) le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere eventualmente anche in riferimento all'attività assistenziale;
- i) i diritti, doveri e il trattamento economico e previdenziale;
- j) la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento, mediante prova orale;
- k) l'indicazione che per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
- l) la lingua straniera nella quale il candidato potrà eventualmente chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica;
- m) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 12, prevedendo che l'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla selezione;
- n) le modalità di svolgimento delle procedure pubbliche di selezione secondo quanto previsto dall'articolo 16 del presente regolamento;
- o) Gli elementi oggetto di valutazione e le modalità di attribuzione dei punteggi;
- p) l'indicazione se la procedura è aperta o è soggetta a riserva di partecipazione;
- q) la copertura finanziaria/punti organico;
- r) le modalità e i termini di trasmissione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati; le domande di partecipazione e la documentazione allegata sono, di norma, trasmesse per via telematica
- s) l'indicazione che dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo del decreto di nomina della Commissione decorre il termine per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari;
- t) l'indicazione che l'elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare, nonché la modalità di svolgimento della discussione (in presenza o telematica), l'eventuale sede, la data e l'orario della discussione e della prova orale saranno pubblicati all'Albo ufficiale dell'Ateneo e nel sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito dell'Ateneo, almeno 20 giorni prima della discussione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, comma 14;
- u) le incompatibilità di cui all'articolo 23 del presente regolamento;
- v) l'indicazione della documentazione che il candidato dovrà produrre ai fini dell'assunzione quale ricercatore;
- z) l'indicazione che il Dipartimento, con deliberazione motivata, può decidere di non effettuare la chiamata.

ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Non sono ammessi a partecipare alle selezioni:
 - a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
 - b) soggetti che, per almeno un triennio, abbiano già usufruito dei contratti per ricercatore universitario a tempo determinato di cui al presente regolamento o di altri contratti per ricercatore a tempo determinato con percorso di "tenure".
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
4. Qualora, in sede di verifica preliminare, risulti che uno o più candidati non siano in possesso dei requisiti richiesti, si procede alla loro esclusione con decreto del Rettore.

5. I candidati non esclusi sono ammessi con riserva alla selezione. Fino alla stipula del contratto di lavoro, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa ove risulti la mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.

6. Alle selezioni volte alla stipula di contratti di cui al presente regolamento non sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo

ART. 7 – DEFINIZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

1. Il bando individua gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento alle pubblicazioni, alle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, alle attività di ricerca, alle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, in conformità a quanto previsto dagli articoli da 8 a 11 del presente regolamento.

Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, il bando individua anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività, quali previste in particolare dall'articolo 12 del presente regolamento.

ART. 8 – MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Gli elementi oggetto di valutazione e i punteggi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure di cui al presente regolamento sono i seguenti:

a) pubblicazioni scientifiche tra 50 e 70;

b) attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti tra 5 e 20;

c) attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio in quanto pertinenti al ruolo tra 10 e 30;

d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 20.

Le attività di cui alle lettere b), c) e d) devono essere adeguatamente esposte nel curriculum.

ART. 9 – VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.

2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini concorsuali è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione (ad esempio primo, secondo, ultimo autore/nome, corresponding author).

ART. 10 – VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, all'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti.

ART. 11 – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI SERVIZIO

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;

b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

c) partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale.

2. Fatta salva la valutazione delle pubblicazioni presentate ai fini concorsuali ai sensi del precedente articolo 5, comma 4, lettera m), nella valutazione del curriculum deve essere tenuta in considerazione anche la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa. Ai fini della valutazione di tale continuità, non si considerano i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

3. Ai fini della valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato di cui al punto precedente, nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono di uno o più indicatori bibliometrici, eventualmente normalizzati per età accademica, quali:

1) numero totale delle citazioni;

2) numero medio di citazioni per pubblicazione;

3) "impact factor" totale;

4) "impact factor" medio per pubblicazione;

5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (quale indice di Hirsch o simili).

4. Ai fini della valutazione delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio si tiene conto del grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità.

ART. 12 – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI IN AMBITO SANITARIO

1. Ai fini della valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario si tiene conto della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine, oltre che della coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando

ART. 13 – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione è nominata dal Rettore secondo le modalità di seguito indicate. Il relativo decreto è pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo, nonché nel sito dell'Ateneo e nel sito del Dipartimento interessato.

2. La Commissione è composta da tre professori di prima o seconda fascia, o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali. Un componente può essere designato, dopo la scadenza del bando, dal Consiglio di Dipartimento tra docenti interni o esterni all'Università di Padova.

3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, i rimanenti componenti sono sorteggiati tra professori esterni all'Ateneo, secondo le modalità previste dal successivo articolo 14.

A tale fine il Consiglio di Dipartimento, nella composizione riservata ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori, individua, dopo la scadenza del bando, una rosa di professori pari al triplo dei commissari da sorteggiare, nel rispetto, del principio della parità di genere, ove possibile.

4. I componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare per cui è bandita la procedura o in subordine allo stesso macro-settore concorsuale. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima o seconda fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.

5. I componenti della Commissione devono essere in possesso della qualificazione necessaria richiesta in sede di abilitazione scientifica nazionale per la categoria di appartenenza.

I componenti della Commissione provenienti dall'estero devono essere in possesso di un equivalente profilo scientifico a livello internazionale attestato dal Consiglio di Dipartimento.

Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 240/2010.

ART. 14 – SORTEGGIO DELLA COMMISSIONE

1. Per ogni procedura concorsuale il Consiglio di Dipartimento indica una lista contenente una rosa di professori esterni tripla rispetto ai commissari da sorteggiare, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3.
2. La lista viene ordinata secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ciascun nominativo è assegnato un numero cardinale fra 1 e 6 o tra 1 e 9 in caso di mancata designazione ai sensi articolo 13, comma 2.
3. Con cadenza di norma mensile e modalità informatiche una Commissione di tre membri, nominata annualmente dal Rettore, procede al sorteggio della sequenza numerica che sarà applicata a tutte le liste individuate dal Consiglio di Dipartimento e acquisite al protocollo dell'Amministrazione Centrale fino al secondo giorno precedente la data fissata per tale sorteggio. Delle operazioni effettuate viene redatto apposito verbale.
4. Le singole Commissioni vengono quindi formate individuando i docenti da nominare scorrendo la sequenza numerica unica di Ateneo di cui al comma precedente, fino a raggiungere il numero previsto da nominare. Qualora il primo estratto non assicuri la parità di genere in relazione al componente eventualmente designato dal Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 13, comma 2, la sequenza viene successivamente seguita in modo da rispettare l'equilibrio di genere, ove vi siano almeno due commissari estraibili dello stesso genere.
5. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista secondo la sequenza numerica estratta.

ART. 15 – LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. Dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina della Commissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo decorre il termine di trenta giorni di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 120/1995, convertito con modificazioni in Legge 236/1995, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione da parte dei soggetti sottoposti a valutazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Qualora tutti i soggetti interessati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione, il termine di cui al primo periodo cessa di decorrere anche anticipatamente. Decorso sette giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, la Commissione può comunque iniziare i lavori, fermo restando che la presentazione di eventuali istanze di ricusazione sospende il procedimento ai fini della valutazione dell'istanza ed eventuale sostituzione del commissario ricusato.
2. La Commissione deve garantire lo svolgimento dei lavori in modalità collegiale, anche avvalendosi di strumenti di collegamento telematico, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
3. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
4. I professori componenti la Commissione e appartenenti all'Ateneo non possono fruire di rimborsi spese e compensi. I professori non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo fruiscono di rimborsi spese di missione secondo quanto previsto dal Regolamento missioni dell'Ateneo.
5. Per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico dell'Ateneo. I commissari sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati

ART. 16 – SELEZIONE

1. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario e predetermina, in applicazione del bando e degli articoli 8-12 del presente regolamento i criteri per:
 - a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, tra le quali rientra la tesi di dottorato, ove presentata;
 - b) la valutazione dell'attività didattica;
 - c) la valutazione delle attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio e la valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario, ove previste;
 - d) l'accertamento delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando;
 - e) l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.

2. Dopo aver predeterminato i criteri, la Commissione prende visione delle domande ammesse. Ciascun commissario verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi e sottoscrive le specifiche dichiarazioni, rese nelle forme dell'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del presente regolamento.
3. I criteri adottati sono pubblicati, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale dell'Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito dell'Ateneo.
4. Trascorsi i sette giorni la Commissione procede alla valutazione preliminare comparativa dei candidati, esprimendo un motivato giudizio analitico sulle pubblicazioni scientifiche, tra le quali rientra la tesi di dottorato, ove presentata, sull'attività didattica, sulle attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio e sulle attività assistenziali in ambito sanitario per le procedure in ambito sanitario.
5. Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.
6. A seguito della valutazione preliminare comparativa la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. In tale caso si applica quanto previsto dal successivo comma 14.
7. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, nonché la modalità di svolgimento della discussione (in presenza o telematica), l'eventuale sede, la data e l'orario della discussione e della prova orale sono pubblicati all'Albo ufficiale dell'Ateneo e nel sito dell'Ateneo, almeno venti giorni prima della discussione, salvo quanto previsto dal successivo comma 14.
8. La Commissione procede successivamente, secondo le modalità definite nel bando, alla discussione dei titoli e della produzione scientifica nonché alla prova orale volta all'accertamento delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando e, per i candidati stranieri, all'accertamento della conoscenza della lingua italiana, esprimendo i relativi giudizi.
9. La Commissione, a seguito della discussione, attribuisce ai sensi del precedente articolo 8 un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, tra le quali rientra la tesi di dottorato, ove presentata, alle attività didattiche, alle attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio e alle attività assistenziali in ambito sanitario ove rilevanti, dei candidati ammessi alla stessa, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale.
10. La Commissione, con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato vincitore, che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di 70 punti. All'attribuzione dei punteggi non consegue alcuna graduatoria.
11. I giudizi espressi dalla Commissione sono resi pubblici, dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo, nel sito del Dipartimento e nel sito dell'Ateneo.
12. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi di cui al comma precedente, oltre a tutti gli allegati.
13. La Commissione può operare mediante modalità telematiche che garantiscano la collegialità. I colloqui con i candidati si svolgono, di norma, in modalità telematica. Nel caso in cui la Commissione decida di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale in presenza, uno o più commissari potranno essere collegati con modalità telematiche che assicurino la riconoscibilità dei commissari stessi, la contemporaneità ed un adeguato svolgimento del colloquio. Il collegamento telematico è ammesso anche per i candidati che non possono raggiungere la sede concorsuale in casi eccezionali e adeguatamente motivati, previa autorizzazione della Commissione che ne dà atto nei verbali. In tale ipotesi deve essere assicurata l'identificazione certa del candidato. Deve essere comunque garantito l'accesso diretto e riservato dei commissari alla documentazione concorsuale. La modalità di svolgimento dei colloqui stabilita dalla Commissione deve essere la medesima per tutti i candidati.

14. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, qualora il numero dei candidati ammessi alla procedura sia pari o inferiore a sei, la Commissione, al termine della seduta di predeterminazione dei criteri e una volta presa visione delle domande, può convocare, con un preavviso di almeno venti giorni, due sedute da svolgersi in via consecutiva. Nella prima verrà effettuata la valutazione preliminare comparativa dei candidati, i cui esiti saranno immediatamente pubblicati al termine della stessa; nella seconda si procederà alla discussione pubblica di cui al precedente comma 8.

Data, modalità, eventuale sede e orario di svolgimento di tali sedute saranno pubblicati all'Albo ufficiale dell'Ateneo e nel sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito dell'Ateneo, almeno venti giorni prima del loro svolgimento.

ART. 17 – ACCERTAMENTO REGOLARITA' DEGLI ATTI

1. I lavori della Commissione devono concludersi entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate all'articolo 14 del presente regolamento, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

2. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente. In casi motivati tale termine può essere differito di ulteriori trenta giorni.

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.

ART. 18 – PROPOSTA DI CHIAMATA

1. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro trenta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del ricercatore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia aventi diritto al voto.

In caso di mancata deliberazione entro il predetto termine, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di venti giorni entro cui provvedere, decorso il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di Amministrazione

2. Il Consiglio di Dipartimento può, con deliberazione motivata, decidere di non procedere alla proposta di chiamata in relazione alla adeguatezza del profilo professionale del candidato rispetto all'obiettivo di ricerca oggetto della procedura selettiva ed alle esperienze specialistiche necessarie per poter affrontare l'attività indicata nell'avviso di selezione.

3. In caso di mancata proposta di chiamata da parte del Dipartimento, per i tre anni successivi il Dipartimento non può richiedere l'attivazione di una procedura di selezione per un posto dello stesso profilo, o, qualora non previsto, per lo stesso gruppo scientifico-disciplinare, fatte salve le procedure finanziate con fondi dell'Unione Europea.

4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che procede alla chiamata.

TITOLO III – CHIAMATA DIRETTA

ART.19 – PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA

1. L'Università può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza ricorrere alle procedure pubbliche di selezione previste dal presente regolamento e dall'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005, previo nulla osta del Ministero dell'Università e della Ricerca, con soggetti che risultino vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione Europea (UE) o altre Organizzazioni internazionali, così come identificati con decreto del Ministro emanato ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della Legge 240/2010, nei casi e con le modalità in esso disciplinate, oltre

che nei casi medio tempore contemplati dalla normativa in materia. Nell'ambito del finanziamento dei citati programmi deve essere espressamente prevista la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei predetti contratti.

2. Per i soggetti selezionati ai sensi del comma 1, il Consiglio di Dipartimento propone la chiamata del ricercatore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia aventi diritto al voto.

3. Alle delibere del Consiglio di Dipartimento relative alle chiamate dirette deve essere allegato il curriculum vitae del ricercatore e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge. La deliberazione della chiamata del ricercatore deve essere motivata in coerenza con le esigenze didattiche e di ricerca della struttura.

4. Il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata diretta di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

5. La proposta di chiamata diretta del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ed è successivamente trasmessa al Ministero per il rilascio del nullaosta alla stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005.

TITOLO IV – RAPPORTO DI LAVORO

ART. 20 – CONTRATTO DI LAVORO

1. L'assunzione del ricercatore a tempo determinato avviene mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto di lavoro è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal ricercatore e dal Rettore.

2. Il contratto deve essere conferito nel rispetto dei principi stabiliti nel Codice Etico di Ateneo e dalla normativa vigente in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

3. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della chiamata del ricercatore da parte del Consiglio di Amministrazione, il ricercatore è invitato a stipulare il contratto di lavoro. Il contratto deve contenere:

a) il regime di impegno;

b) l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché dei compiti assegnati al ricercatore, con relativo monte ore, settore scientifico-disciplinare/gruppo scientifico-disciplinare di riferimento e sede di svolgimento dell'attività;

c) l'obbligo di presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull'attività di ricerca e del registro dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti entro trenta giorni, rispettivamente, dalla scadenza annuale del contratto e dalla conclusione dell'attività didattica assegnatagli, pena il recesso per giusta causa dal contratto;

d) l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e del termine finale del rapporto stesso;

e) l'indicazione della durata del periodo di prova, pari a tre mesi, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso, con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte; il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. La valutazione dell'attività svolta nel periodo di prova spetta al Direttore del Dipartimento;

f) il trattamento economico complessivo;

g) l'eventuale attività assistenziale assegnata ai sensi del successivo comma 4

h) gli obblighi di formazione;

i) le cause di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Qualora l'assunzione del ricercatore si verifichi presso una struttura universitaria convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento di attività assistenziale ed egli svolga, nell'ambito dell'attività di ricerca prevista dal contratto, anche la predetta attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università; l'eventuale svolgimento di attività di natura assistenziale è consentita comunque solo se indispensabile, sotto il profilo strumentale, alla conduzione

della ricerca, a seguito di richiesta del responsabile della struttura universitaria e di autorizzazione da parte del Direttore dell'Unità Operativa interessata. Resta inteso che lo svolgimento di tale attività non comporta oneri a carico dell'Ateneo.

5. Il regime di impegno può essere modificato previa richiesta motivata da parte del ricercatore. Tale modifica è subordinata alla deliberazione positiva da parte del competente Consiglio di Dipartimento circa la compatibilità del regime di impegno richiesto con le esigenze scientifiche, didattiche e, laddove previste, assistenziali della posizione, fatti salvi eventuali vincoli correlati al finanziamento del posto di ricercatore. La suddetta delibera dovrà garantire la necessaria copertura finanziaria nel caso di modifica del regime di impegno da tempo definito a tempo pieno. La modifica di regime da tempo pieno a tempo definito vincola in ogni caso il Dipartimento a garantire la sostenibilità dell'offerta didattica connessa alla posizione senza ulteriori aggravii di costi nel periodo di durata del contratto. La modifica del contratto è sottoscritta dal ricercatore e dal Rettore.

6. La misura del trattamento di missione è quella stabilita per i ricercatori dal Regolamento missioni dell'Ateneo.

7. La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. In nessun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 21 – OGGETTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di ricerca svolta dal ricercatore sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione del Dipartimento.

2. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti viene svolta dal ricercatore secondo l'articolazione definita annualmente dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto del regolamento di Ateneo sui compiti didattici e di servizio agli studenti.

3. L'articolazione della prestazione lavorativa del ricercatore viene stabilita dal Direttore del Dipartimento in relazione agli aspetti organizzativi e alle esigenze funzionali della ricerca e, in riferimento all'attività didattica, viene stabilita dalla Struttura competente in materia didattica.

4. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore, è possibile l'utilizzo del sistema di time sheet.

ART.22 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. In materia di congedi, aspettative, malattia e maternità si applicano le disposizioni previste per i ricercatori a tempo indeterminato in quanto compatibili.

2. La competenza disciplinare è regolata dallo Statuto di Ateneo.

3. L'elettorato attivo e passivo dei ricercatori a tempo determinato negli organi accademici è regolato dalle disposizioni statutarie e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il trattamento economico viene rivalutato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

5. Non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

6. Ai ricercatori a tempo determinato non si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, della Legge 240/2010.

ART.23 – INCOMPATIBILITÀ

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001, il contratto del ricercatore RTT non può essere cumulato:

a) con altri contratti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;

b) con lavoro autonomo;

c) con contratti di ricerca anche presso altre Università o Enti pubblici di ricerca;

d) con qualsiasi borsa di studio a qualsiasi titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

e) con lo svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Università, fatto salvo per i ricercatori con regime d'impegno a tempo definito l'esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo purché non determini situazioni di

conflitto di interesse rispetto all'Ateneo. In ogni caso trovano applicazione le norme del vigente Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni compatibilmente con le norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato.

2. Il contratto di ricercatore RTT è compatibile:

a) con l'iscrizione a un corso di dottorato di ricerca, purché il ricercatore sia iscritto senza borsa di dottorato di ricerca o rinunci alla stessa;

b) con l'iscrizione a scuole di specializzazione ad accesso non medico purché il ricercatore non percepisca borse di studio per la frequenza delle scuole stesse.

ART. 24 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. L'eventuale realizzazione di una innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore nell'espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, allo specifico Regolamento di Ateneo e alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

ART. 25 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti.

2. Durante il periodo di prova, di cui al precedente articolo 20, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Università sarà motivato.

3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto da parte dell'Università la mancata presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale e del registro.

5. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni. In caso di mancato preavviso l'Ateneo ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

ART. 26 – RESPONSABILITÀ

1. Il ricercatore potrà utilizzare gli spazi, le attrezzature ed i servizi dell'Università che sono a disposizione dei docenti in attività, previo accordo con il Direttore del Dipartimento, ed è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti che gli sono affidati.

2. Il Direttore del Dipartimento avrà cura che siano forniti al ricercatore i documenti, le indicazioni e i materiali necessari relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il ricercatore si impegna ad espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e ad osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi presenti presso la struttura.

TITOLO V – NORME FINALI

ART. 27 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione con decreto rettorale.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale contenente i gruppi scientifico-disciplinari i bandi di selezione riporteranno i settori concorsuali.

3. Le pubblicazioni all'Albo ufficiale dell'Ateneo, effettuate ai sensi del presente regolamento, hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Le spese per le procedure di selezione previste dal presente regolamento sono a carico dell'amministrazione centrale.